

queste istituzioni

**Esistono relazioni di principio tra il
Disegno di Legge Costituzionale in
materia di ordinamento giudiziario e la
ragionevole durata del processo?**

**Appunti sui possibili effetti positivi
della “riforma della Giustizia”
rispetto ai tempi processuali italiani**

Antonio Mitrotti

Numero 3/2025

6 ottobre 2025

Esistono relazioni di principio tra il Disegno di Legge Costituzionale in materia di ordinamento giudiziario e la ragionevole durata del processo? Appunti sui possibili effetti positivi della “riforma della Giustizia” rispetto ai tempi processuali italiani

di Antonio Mitrotti*

Sommario

1. Alcuni dati di attualità sui tempi dei procedimenti giudiziari in Italia – 2. Le relazioni di principio tra il Disegno di Legge Costituzionale in materia di ordinamento giudiziario e la ragionevole durata del processo – 3. Il Disegno di Legge Costituzionale A.S. n. 1353 della XIX Legislatura produce dei riflessi per la giurisprudenza della Consulta?

Sintesi

Partendo da alcuni dati di attualità sui tempi della giustizia in Italia, con la presente nota si vuole cercare di ragionare sulle relazioni di “principio” tra il Disegno di Legge Costituzionale A.S. n. 1353 della XIX Legislatura e la ragionevole durata dei processi nell’ordinamento.

Abstract

Starting from some current data on the timing of justice in Italy, this note aims to analyze the main relations between the Constitutional Bill A.S. n. 1353 of the XIX Legislature and the reasonable duration of trials in the legal system.

Parole chiave

Ragionevole durata del processo, Riforma della Giustizia, Separazione delle Carriere, Magistratura.

Keywords

Reasonable trial duration, Justice Reform, Career Separation, Judicial power.

* Professore a Contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Perugia.

La presente nota costituisce una rielaborazione dell’intervento tenuto dall’Autore in occasione del Convegno intitolato “Dalla riforma delle carriere alla riforma del CSM”, svoltosi a Castelfidardo l’8 settembre 2025.

1. Alcuni dati di attualità sui tempi dei procedimenti giudiziari in Italia.

Per fotografare un'istantanea sulla rapidità della giustizia in Italia sarebbe opportuno partire dalla “fine”, ossia da alcuni dati di attualità emersi in rapporto alla “ragionevole durata” dei procedimenti giudiziari nel Paese¹.

Non può sfuggire, infatti, come tra gli obiettivi del PNRR sulla giustizia proprio «*il target principale [...] cioè la riduzione del 40 per cento entro giugno 2026 della durata media dei procedimenti civili (il cosiddetto “disposition time”) appare al momento fuori portata, se si considera che al 30 giugno scorso si attestava al 20,1 per cento rispetto al 2019*»². Di converso, il differente obiettivo riguardante la diminuzione del 90 per cento del carico delle cause civili (pendenti al 31 dicembre 2022) «*risulta essere più fattibile, se si considera che a fine giugno la variazione risultava essere del -73,3 per cento per i tribunali e -70,5 per cento per le corti d'appello*»³.

La situazione può dirsi finanche migliore per i dati della giustizia penale, laddove alla fine del 2024 si è registrata una riduzione del “*disposition time*” pari al 32 per cento rispetto ai tempi del 2019: un esito che è andato addirittura oltre lo stesso obiettivo intermedio, che corrispondeva al decremento del 25 per cento della durata media dei procedimenti penali entro giugno 2026. Apprezzabile risulta pure la diminuzione delle pendenze complessive dei procedimenti penali in Italia, secondo un *trend* di costante abbassamento dei carichi pendenti «*che è stato pari al -5,9% nel 2024 rispetto al 2023 e risulta del -1,4% nel I trimestre 2025 sul 2024*»⁴.

Certo, ci sarebbe (invero) da interrogarsi su cosa abbia determinato finora la disparità dei risultati nelle tempistiche della giustizia civile e penale.

Anche perché (riavvolgendo il nastro e facendo un passo indietro rispetto ai dati) le misure adottate sino ad oggi dal legislatore per garantire la ragionevole durata dei processi sono state sostanzialmente simili ossia assimilabili (ed omologhe) per i processi civili e penali.

Con le dovute differenze (e le peculiari discipline di settore) è possibile disegnare un quadro di massima in cui risultano “uniformi” ed omogenee le novità normative introdotte per rendere più efficiente e più ragionevole l'andamento dei procedimenti giudiziari: civili e penali. Ed in effetti sia per la giustizia penale sia per quella civile (ad oggi) sono state tracciate tre omologhe

¹ Si confrontino, *ex plurimis*, i dati pubblicati nelle analisi di C. CASTELLI, *PNRR giustizia lontano dal raggiungere gli obiettivi nel settore civile*, in *Questione Giustizia*, 20 giugno 2025, consultabile *on line* sul seguente indirizzo telematico: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/pnrr-obiettivi>; E. ANTONUCCI, *Le misure d'urgenza del Csm per dare una scossa alla giustizia civile. Anticipazione*, in *Il Foglio*, 2 settembre 2025, consultabile *on line* sul seguente indirizzo telematico: <https://www.ilfoglio.it/giustizia/2025/09/02/news/le-misure-d-urgenza-del-csm-per-dare-una-scossa-alla-giustizia-civile-anticipazione-8047813/>.

Più in generale si confrontino i monitoraggi sul sito del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo telematico: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/monitoraggi_giustizia_civile_e_penale#.

² E. ANTONUCCI, *Le misure d'urgenza del Csm per dare una scossa alla giustizia civile. Anticipazione*, in *Il Foglio*, 2 settembre 2025.

³ *Ibidem*.

⁴ Da ultimo si confrontino i dati dei monitoraggi della giustizia, pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo telematico: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/monitoraggi_giustizia_civile_e_penale#.

tipologie di percorsi “rinnovanti”, grosso modo identificabili lungo tre linee principali di riforma: 1) *in primis* è stata solcata la strada della migliore distribuzione e del rafforzamento delle risorse della giustizia (tanto in termini di capitale umano, quanto sul piano di utilizzo delle nuove tecnologie⁵) che ha così beneficiato del “rinvigorismento”, apprezzabile, dell’istituto dell’Ufficio del processo (UPP)⁶; 2) in secondo luogo il legislatore ha (sempre) in parallelo ricercato la via di modifiche mirate sotto il profilo processuale, ritualmente, “suscettibile” di avvalersi di strumenti e di istituti acceleratori o comunque deflattivi del contenzioso (un terreno, questo, su cui forse si è giocata la partita più importante nel risultato delle diversità tra tempistiche dei processi civili⁷ e penali); 3) infine, la terza direttrice coltivata sinora per gli sforzi di miglioramento della giustizia in Italia riguarda il tema cruciale delle riforme “a più ampio respiro” dell’ordinamento giurisdizionale che (senza dubbio) concerne tanto il giusto processo civile quanto quello penale.

A ben riflettere, si tratta di tre tipologie di percorsi innovativi della giustizia italiana comuni ai più recenti (ed importanti) interventi normativi: non è questa la sede per ripercorrere con dovizia ed esaustività ogni tappa delle evoluzioni legislative succedutesi sino ad oggi e qui solo in massima sintesi “condensate” e riassunte, in soldoni.

Però alla visuale di un occhio attento non risulterà inosservato come dal PNRR – passando per la così detta “riforma Cartabia”⁸ – si sia inaugurata una stagione “comune” di interventi nella

⁵ Di particolare interesse appaiono le riflessioni nei contributi di C. SILVANO, *L’organizzazione amministrativa della giustizia in Italia tra esigenze di efficienza e garanzia di giusto processo: il caso dell’Ufficio per il processo*, in *Federalismi.it*, n. 15/2024, pp. 184-200; F. BAILO, *L’irragionevole durata del processo e gli strumenti per porvi rimedio: dall’implementazione del capitale umano alla digitalizzazione della giustizia*, in *Federalismi.it*, n. 27/2024, pp. 1-24. Sull’utilizzo dei “nuovi” strumenti informatici nel processo civile e penale si veda, già, il risalente contributo di M. CICALA, *Effettività dei diritti ed efficacia delle decisioni nell’ordinamento italiano di fronte alla sfida europea*, in *Il Corriere giuridico*, n. 6/2000, pp. 828-831.

⁶ «Non è quindi un caso che il nuovo pacchetto di riforme sulla giustizia del 2021 abbia voluto implementare l’Ufficio per il processo, quale fattore decisivo ai fini della riduzione dei tempi dei giudizi entro la metà del 2026, obiettivo ambizioso che l’Italia si è impegnata a conseguire nell’ambito del P.N.R.R. È interessante rilevare che, nell’ambito di questo ambizioso progetto di riforma, vi è un forte interesse per il fattore organizzativo, che conferma, peraltro, una (seppure implicita) contezza del fatto che le sole modifiche al rito, anche in senso marcatamente acceleratorio, se non accompagnate da interventi di carattere strutturale, che incidano in misura più o meno ampia sull’organizzazione dell’ufficio, siano da sole insufficienti per conseguire una effettiva maggiore efficienza della giustizia» C. SILVANO, *L’organizzazione amministrativa della giustizia in Italia tra esigenze di efficienza e garanzia di giusto processo: il caso dell’Ufficio per il processo*, in *Federalismi.it*, n. 15/2024, p. 193.

⁷ Forse non è proprio una casualità che tra le osservazioni della dottrina del diritto processuale civile sia emerso che «sebbene ancora una volta si debba ripetere che non sono le regole del processo a fare la differenza, ma gli interventi di carattere organizzativo (che peraltro il legislatore sembra avere bene in mente), personalmente sono convinta che anche certe regole in qualche modo possano aiutare» I. PAGNI, *Gli obiettivi del disegno di legge delega tra efficienza del processo, effettività della tutela e ragionevole durata*, in *Politica del Diritto*, n. 4/2021, p. 577.

⁸ *Ex plurimis* in dottrina appare utile rinviare (senza pretese di esaustività nel riferimento) alle analisi di G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”*, in *Consulta Online*, n. 3/2021, pp. 818-840; E. AMODIO, *La cultura della speditezza processuale nella riforma Cartabia*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 1/2022, pp. 7-24; L. DE CARLO, *La riforma Cartabia-Bonafede sulla costituzione del CSM e i suoi riflessi a livello regolamentare*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2022, pp. 145-151; C. PASINI, *Riforma “Cartabia”, efficienza processuale e riti deflattivi del dibattito*, in *Il processo*, n. 1/2023, pp. 323-340; L. BIARELLA, *Giustizia civile, la riforma Cartabia punta sulle alternative al contenzioso in aula (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)*, in *Guida al Diritto*, n. 3/2023, pp. 16-28; A. LORENZETTI, *La riforma Cartabia, fra ottimismo della volontà e pessimismo della*

giustizia civile e penale che assiste (cioè) al costante ricorrere delle tre opzioni di modifica suindicate, ossia: 1) strategie per ottimizzare - di fatto - e migliorare con rafforzamenti mirati la distribuzione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) per il sistema giudiziario; 2) innovazioni sui profili processuali novellati da peculiari istituti acceleratori o deflattivi dei contenziosi; 3) l'elaborazione (e lo sforzo introduttivo) di riforme "a più ampio respiro" dell'ordinamento giurisdizionale. Forse, quest'ultimo punto è al momento quello più inespresso e non a caso oggetto dei recenti e vivaci dibattiti: politici, istituzionali e giuridici⁹.

Certo, rimane sul tappeto come al netto degli oggettivi passi in avanti (certificabili dai numeri ricordati) in sostanza sussistono differenze nei risultati del miglioramento della giustizia penale rispetto a quella civile: una discrasia forse emergente adesso "solo" per il diverso *target* fissato, all'inizio, con riferimento alla riduzione dei tempi medi dei procedimenti civili e penali nel Paese.

Si tratta di un punto comprensibile poiché non andrebbe mai trascurato che il cosiddetto "*disposition time*" registra una forte diversità tra giustizia civile e penale: nel settore civile, infatti, la riduzione dei tempi di durata media è del 40 per cento, contrariamente al più basso 25 per cento fissato (come visto) per il decremento del tempo medio di lunghezza dei procedimenti penali.

Non sarebbe, perciò, proporzionato (e ragionevole) stigmatizzare oltre misura il *trend* ordinamentale (in atto) per l'abbattimento della durata nelle cause civili.

Ciò posto, dei passi in avanti possono (e debbono) sicuramente farsi (ancora): soprattutto per migliorare il *target* sui tempi della giustizia civile in Italia, perché «*la riduzione del 40 per cento entro giugno 2026 della durata media dei procedimenti civili (il cosiddetto "disposition time") appare al momento fuori portata*»¹⁰.

Sul punto non è una casualità, d'altronde, che sia maturato il repentino e pronto intervento normativo del Governo statale attraverso la disciplina consacrata di recente nel Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 117.

Neppure può ritenersi un caso che l'ossatura delle misure deliberate per affrontare l'emergenza ricalchi in sostanza due (delle tre) vie segnalate sinora per il miglioramento della durata processuale della giustizia.

ragione, in *AmbienteDiritto.it*, n. 4/2023, pp. 183-208; R. TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, Pacini Giuridica, 2023; G. BUFFONE, *L'aumento del principio d'imparzialità trova riscontro nella riforma Cartabia ([Commento a sentenza] Corte costituzionale, 17 marzo 2023, n. 45)*, in *Guida al Diritto*, n. 15/2023, pp. 55-58.

⁹ Sarebbe il caso di riprendere un'autorevole e risalente riflessione di Nicolò Zanon, a mente del quale «*almeno per un poco (e finalmente!) potremo discutere non già di scelte "settoriali" nel campo della giustizia, ma di opzioni culturali e istituzionali di fondo*»: N. ZANON, *Come raffigurare a livello costituzionale la separazione delle carriere*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2011, p. 643.

¹⁰ E. ANTONUCCI, *Le misure d'urgenza del Csm per dare una scossa alla giustizia civile. Anticipazione*, in *Il Foglio*, 2 settembre 2025.

È palese (e balza subito all'occhio, infatti) come il Decreto-Legge n. 117 del 2025 si contraddistingua con immediatezza per due tipologie di misure a sostegno della rapidità nella giustizia civile: da un lato affiorano misure straordinarie di natura organizzativa, principalmente sul piano di un utilizzo più intenso e mirato delle risorse umane e tecnologiche a disposizione¹¹; dall'altro lato, si contraddistinguono, in via complementare, le disposizioni incedenti sui profili squisitamente processuali (elaborati al fine di poter assicurare la speditezza e la deflazione dei contenziosi civili)¹².

Si tratta di una disciplina *prima facie* apprezzabile sotto il profilo dei rimedi contingenti e provvisori, ma allo stesso tempo non si può, certo, parlare di un impianto normativo dotato dei crismi della stabilità e strutturalità ordinamentale. Il che, del resto, si pone in fisiologica coerenza con i caratteri tipici della fonte giuridica valorizzata nel caso di specie ossia il Decreto-Legge¹³.

¹¹ Sono previsti, in particolare, degli incentivi per il trasferimento dei Magistrati presso le Corti d'Appello (articolo 2 del Decreto-Legge n. 117/2025) congiuntamente alla possibilità di «un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di Magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento» (articolo 3 del Decreto-Legge n. 117/2025). Fra l'altro merita di essere segnalata la complementare disciplina caratterizzante l'articolo 4 (posto sotto la rubrica di «Poteri straordinari dei capi degli uffici») e 8 (rubricato «Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della Magistratura di sorveglianza») del Decreto-Legge n. 117 del 2025.

¹² Si confronti, specialmente, l'articolo 7 (rubricato «Modifiche al Codice di procedura civile») del Decreto-Legge n. 117/2025.

¹³ Sul Decreto-Legge esiste (com'è noto) un'ampia letteratura, pressoché sterminata; ciò premesso ci sembra utile qui rinviare almeno alle analisi di C. ESPOSITO, voce *Decreto-Legge*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XI, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 831-867; G. VIESTI, *Il decreto-legge*, Napoli, Jovene, 1967; G. AMATO, *In tema di conversione di decreti legge*, in *Giurisprudenza di merito*, n. 6/1970, pp. 230-231; A. A. CERVATI, *Interrogativi sulla sindacabilità dell'abuso del decreto-legge*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 4-6/1977, pp. 874-884; S. RODOTÀ, *L'abuso dei decreti legge: fenomenologia dei decreti*, in *Politica del Diritto*, n. 3/1980, pp. 379-383; V. LIPPOLIS, *La reiterazione dei decreti legge*, in *Diritto e Società*, n. 2/1981, pp. 241-265; V. ONIDA, *Impugnazione di decreto legge e legge di convalida*, in *Le Regioni*, n. 4/1982, pp. 651-663; M. RAVERAIRA, *Il problema del sindacato di costituzionalità sui presupposti della "necessità ed urgenza" dei decreti-legge*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 6-8/1982, pp. 1433-1468; V. ANGIOLINI, *La Corte e i decreti legge: decisioni politiche e garanzie costituzionali*, in *Le Regioni*, n. 4/1988, pp. 1121-1151; G. PITRUZZELLA, *La legge di conversione del decreto legge*, Padova, Cedam, 1989; A. CELOTTO - F. MODUGNO, *Rimedi all'abuso del decreto-legge*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 5/1994, pp. 3232-3250; G. SILVESTRI, *Alcuni profili problematici dell'attuale dibattito sui decreti-legge*, in *Politica del Diritto*, n. 3/1996, pp. 421-444; P. GIANGASPERO, *L'applicazione del principio tempus regit actum ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V e i rapporti tra decreto-legge e legge di conversione*, in *Le Regioni*, n. 1/2004, pp. 197-202; F. VARI, *La conversione del decreto-legge*, Roma, Bardi Editore, 2004; N. LUPO, *Le trasformazioni (e le degenerazioni) dei modi di produzione del diritto: cause ed effetti dei decreti-legge "omnibus"*, in *il Corriere giuridico*, n. 10/2005, pp. 1337-1340; R. ROMBOLI, *In tema di decreto legge*, in *Il Foro italiano*, n. 10/2006, pp. 2649-2651; A. CELOTTO, *C'è sempre una prima volta ... (la Corte costituzionale annulla un decreto-legge per mancanza di presupposti)*, in *Cassazione penale*, n. 10/2007, pp. 3599-3604; A. CELOTTO, *La "seconda rondine": ormai c'è un giudice per i presupposti del decreto-legge*, in *Giustizia amministrativa*, n. 2/2008, pp. 167-168; C. PINELLI, *Un sistema parallelo. Decreti legge e ordinanze d'urgenza nell'esperienza italiana*, in *Diritto Pubblico*, n. 2/2009, pp. 317-338; A. CELOTTO, *Problemi sul decreto-legge*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2009; Q. CAMERLENGO, *Il decreto legge e le disposizioni "eccentriche" introdotte in sede di conversione*, in *Rassegna Parlamentare*, n. 1/2011, pp. 91-120; F. G. PIZZETTI, *Può una legge elettorale essere adottata con decreto-legge?*, in *Rassegna Parlamentare*, n. 1/2013, pp. 81-107; G. DI COSIMO, *Come non si deve usare il decreto legge*, in *Le Regioni*, n. 5-6/2013, pp. 1163-1167; F. CERRONE, *Fantasma della dogmatica. Sul decreto legge e sulla legge di conversione*, in *Diritto Pubblico*, n. 2/2015, pp. 341-388; G. BARNABEI, *Carattere provvedimento della decretazione d'urgenza. L'amministrazione con forza di legge*, Assago, Wolters Kluwer, 2017; E. AURELI, *L'uso del decreto-legge nella XVII legislatura*, in *Rivista AIC*, n. 1/2019, pp. 301-333; G. MOBILIO, *La decretazione d'urgenza alla prova delle vere emergenze. L'epidemia da Covid-19 e i rapporti tra decreto-legge e altre fonti*, in *Osservatorio sulle fonti*, fascicolo speciale,

Tuttavia, proprio per questo permane sul tavolo degli addetti ai lavori (e sulla scrivania degli studiosi) la spinosissima questione delle riforme di più ampio respiro dell'ordinamento giurisdizionale.

Si allude alla terza ed ultima direttrice nutrita dal legislatore negli sforzi di miglioramento della giustizia in Italia: una vera e propria *extrema ratio* costituzionalistica nell'itinerario di riforma della Magistratura e più in generale delle «*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale*» così come recita la prima parte della rubrica del Disegno di Legge Costituzionale A.S. n. 1353 della XIX Legislatura del Parlamento.

Senonché, a questo punto, viene più che istintiva una domanda: vi sono relazioni tra il summenzionato Disegno di Legge Costituzionale e la ragionevole durata del processo?

2. Le relazioni di principio tra il Disegno di Legge Costituzionale in materia di ordinamento giudiziario e la ragionevole durata del processo.

Se provassimo a ragionare a tutto tondo sulle conseguenze nell'ordinamento realizzabili dal Disegno di Legge Costituzionale A.S. n. 1353 della XIX Legislatura del Parlamento («*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*») non sarebbe difficile intuire come la cosiddetta “riforma della Giustizia” posseda positivi effetti indiretti sulla realizzabilità del principio di ragionevole durata del processo.

A ben riflettere, non è una casualità che la disciplina di principio sulla ragionevole durata dei processi sia stata sempre contemplata all'interno di disposizioni che in via contestuale fissano la necessità dell'indipendenza e dell'imparzialità del Giudice¹⁴: un obiettivo che rappresenta proprio il fine ultimo cui principalmente aspira la separazione delle carriere nella Magistratura.

Il parallelismo tra la ragionevole durata dei processi e l'indipendenza ed imparzialità della Magistratura può cogliersi nel testo consacrato dall'articolo 111 della Costituzione, che nel medesimo comma sul diritto al contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un Giudice «*terzo ed imparziale*» demanda in termini «oggettivi» alla legge il compito di assicurare la ragionevole durata del processo¹⁵.

2020, pp. 352-376; M. LOSANA, *Il contenuto dei decreti legge: norme oppure provvedimenti?*, in *Osservatorio Costituzionale*, n. 2/2021, pp. 176-199; L. SPADACINI, *Decreto-Legge e alterazione del quadro costituzionale. Distorsioni del bicameralismo, degenerazione del sistema delle fonti e inefficacia dei controlli*, Bari, Cacucci Editore, 2022; D. SARMATI, *Attuazione del PNRR mediante decreti-legge e materie di competenza regionale: riflessi sul sistema delle fonti e sul regionalismo italiano*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 1/2024, pp. 59-95; P. BONINI, *Il decreto-legge in Parlamento. Questioni aperte e spunti di riforma*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024.

¹⁴ Da intendersi in primo luogo come “Giudice-Persona” titolare dell'esercizio di funzioni giurisdizionali attribuite alla Magistratura quale ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere nell'ordinamento.

¹⁵ Per l'esattezza, la prima parte dell'articolo 111 della Costituzione dispone (com'è noto) che «*La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, danti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata*».

Mutatis mutandis, così è finanche nell'articolo 6 della CEDU in cui, com'è noto, il termine ragionevole di durata dei procedimenti (alla stregua di diritto soggettivo delle parti) viene affiancato e rafforzato dall'espressa consacrazione della garanzia di indipendenza e di terzietà del Tribunale (a tal uopo inteso come "Giudice-Organo" strutturalmente costituito da Giudici-Persone lontane da qualsiasi dubbio di parzialità e dipendenza).

È stata la stessa Corte costituzionale, del resto, a puntualizzare energicamente come il principio della ragionevole durata dei processi sia «*sancito all'unisono dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU, ma messo a dura prova dalla realtà di un sistema giudiziario [...] sovraccarico, che spesso non è in grado di fornire risposte di giustizia in tempi adeguati, finendo così per pregiudicare la stessa effettività [...] di tutte le restanti garanzie del "giusto processo" e del diritto di difesa*»¹⁶.

Affiora tra le righe un'importante consapevolezza dei rapporti tra la ragionevole durata dei procedimenti giudiziari, il giusto processo e l'imprescindibilità di un Giudice terzo ed imparziale: quest'ultimo sempre richiamato tanto dall'articolo 111 della Costituzione quanto dall'articolo 6 CEDU, a salvaguardia delle garanzie di giustizia processuale (ed a protezione di ogni pertinente elemento di disciplina, tra cui rientra a pieno titolo il rispetto di un termine di durata ragionevole del procedimento).

Peraltro, seppur sotto traccia, i profili delle relazioni di principio tra ragionevole durata dei procedimenti, giusto processo e necessità di un Giudice terzo e imparziale hanno ricevuto notevole enfasi e degli apprezzabili rinvigoriscenti nei recenti arresti giurisprudenziali della Corte costituzionale.

Si è arrivati sino al punto tale che con la sentenza n. 45 del 2023 la Consulta ha ritenuto «*importante ribadire – nel solco della giurisprudenza di questa Corte – che il "principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo (sentenze n. 51 del 1998; n. 326 del 1997)" (sentenza n. 387 del 1999)*»¹⁷, senza distinzioni, dunque, e senza differenze (ad esempio) tra giustizia penale e civile.

Non è un caso che la summenzionata pronuncia della Corte costituzionale abbia tratto peculiare origine «*nell'ambito di una esecuzione immobiliare*»¹⁸, ovvero sia nel corso di un giudizio civile, in cui il giudice a quo lamentava che la disposizione censurata vincolasse «*il Magistrato che si è pronunciato sull'estinzione in veste di giudice dell'esecuzione a partecipare al collegio del reclamo, anziché obbligarlo all'astensione*»¹⁹, con ogni conseguente detrimento per i canoni del giusto processo: e con notevoli pericoli tanto per l'imparzialità dell'organo giudicante quanto per la

¹⁶ C. cost., sent. 24 marzo 2022, n. 74, par. 5.1 del Considerato in Diritto.

¹⁷ C. cost., sent. 17 marzo 2023, n. 45, par. 8 del Considerato in Diritto.

¹⁸ C. cost., sent. 17 marzo 2023, n. 45, par. 2 del Considerato in Diritto.

¹⁹ C. cost., sent. 17 marzo 2023, n. 45, par. 3 del Considerato in Diritto.

giusta applicazione vivente del principio di ragionevole durata del processo così, nell'ordinamento, appiattito dinanzi al ruolo di un Magistrato non terzo in causa.

D'altronde, se un Magistrato fosse in condizioni di mancanza di imparzialità difficilmente sarebbe terzo rispetto alle parti nel giudizio e per conseguenza si troverebbe ad applicare in modo iniquo (ed "inquinato" dalla parzialità) ogni istituto processuale: con riflessi immediati per la durata del processo, in qualche modo, allungabile od accorciabile a seconda della convenienza del caso.

Più che evidenti appaiono gli intimi legami logici e giuridici tra la necessarietà di una Magistratura terza ed imparziale e l'effettività del giusto processo che non sarebbe tale senza una ragionevole durata: in cui però il principio di ragionevolezza non si identifica solo e semplicemente con la brevità e la speditezza processuale, ma rinvia finanche alla plausibilità ed alla giustificabilità²⁰ delle concrete interpretazioni e condotte applicative dei Magistrati chiamati in causa²¹.

²⁰ Circa il principio di ragionevolezza nell'ordinamento esiste una sterminata letteratura scientifica, in tutt'onestà, difficilmente circoscrivibile con aspirazioni di esaustività. Nonostante ciò, sul punto ci sembra quanto meno indispensabile rinviare, senza pretese di completezza, alle analisi sviluppate negli autorevoli studi pubblicati da A. M. SANDULLI, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Diritto e Società*, n. 3/1975, pp. 561-577; G. GEMMA, *Un altro monito della Corte costituzionale contro l'abuso di clemenza*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 4/1976, pp. 647-655; G. BATTAGLINI, *Convenzione Europea, misure d'emergenza e controllo del giudice*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 2/1982, pp. 404-427; A. DIDDI, *Principio di ragionevolezza e limiti di applicazione del giudizio abbreviato transitorio*, in *La Giustizia Penale*, n. 6/1990, pp. 357-364; V. KURKDJIAN, *Il principio di ragionevolezza come strumento di contropotere nei confronti del legislatore*, in *Diritto e Società*, n. 2/1991, pp. 247-265; P. M. VIPIANA, *Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza nel diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1993; A. MOSCARINI, *Ratio legis e valutazioni di ragionevolezza della legge*, Torino, Giappichelli, 1996; L. PALADIN, *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enciclopedia del diritto*, volume I, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 899-911; G. LOMBARDO, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza amministrativa*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 4/1997, pp. 939-986; I. MASSA PINTO, *Principio di ragionevolezza e bilanciamento degli interessi tra attività legislativa ed attività giurisdizionale nella sentenza n. 109 del 1997*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 11/1997, pp. 489-496; G. SCACCIA, *Gli «strumenti» della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2000; A. RUGGERI, *Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della giustizia costituzionale*, in *Diritto e Società*, n. 4/2000, pp. 567-611; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, Giuffrè, 2001; L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, Giuffrè, 2005; A. RUGGERI, *Interpretazione costituzionale e ragionevolezza*, in *Politica del Diritto*, n. 4/2006, pp. 531-572; A. CERRI (a cura di), *La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*, Roma, Aracne Editrice, 2007; L. P. COMOGLIO, *Riti differenziati e principio di ragionevolezza*, in *Rivista di diritto processuale*, n. 1/2008, pp. 215-223; G. M. FLICK, *Costituzione e processo penale tra il principio di ragionevolezza e uno sguardo verso l'Europa*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2010, pp. 9-21; F. MERUSI, *Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011; A. CERRI, *Spunti e riflessioni sulla ragionevolezza nel diritto*, in *Diritto Pubblico*, n. 2/2016, pp. 625-668; F. ASTONE, *Principio di ragionevolezza nelle decisioni giurisdizionali e giudice amministrativo*, in *Federalismi.it*, n. 17/2018; F. FRANCIOSI - M. A. SANDULLI (a cura di), *Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.

²¹ Sulla ragionevole durata del processo appare utile rinviare (*ex plurimis* in dottrina e senza pretese di esaustività nel riferimento) alle analisi - brillanti - nei contributi di G. GAJA, *La "ragionevole" durata del processo Valpreda*, in *Rivista di Diritto internazionale*, n. 2/1974, pp. 425-427; A. PROTO PISANI, *Pregiudizialità e ragionevole durata dei processi civili*, in *Il Foro italiano*, n. 4/1981, pp. 1058-1058; V. STARACE, *A proposito del diritto alla durata ragionevole del processo*, in *Rivista di Diritto internazionale*, n. 3/1985, pp. 590-592; V. STARACE, *Durata ragionevole del processo e impegni internazionali dell'Italia*, in *Il Foro italiano*, n. 5/1995, pp. 263-265; M. CICALA, *Giudice unico, giudici aggregati e 'ragionevole durata' dei processi*, in *Il Corriere giuridico*, n. 2/1998, pp. 241-243; C. PINELLI, *La durata ragionevole del processo fra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n.

Per giunta, l'origine della parzialità di un Magistrato all'interno del processo potrebbe derivare non soltanto da delle puntuali e specifiche condotte irragionevoli oppure in radice dall'applicazione di disposizioni normative costituzionalmente illegittime, giacché la fisionomia di posizioni parziali potrebbe discendere anche dalle ambiguità ed inapproprietezze connotanti a monte le declinazioni organizzative dell'ordinamento della Magistratura, specie in relazione ai concreti riflessi sulla giustizia producibili dalla composizione e dal funzionamento del vigente Consiglio Superiore della Magistratura.

È nell'alveo di questi assi di principio che se riflettessimo bene (sotto diverse angolazioni prospettiche) l'idea di separazione delle carriere tra i Magistrati fondata sulla concreta "creazione" di due Consigli Superiori della Magistratura (giudicante e requirente) corroborerebbe non soltanto la garanzia di terzietà e di piena indipendenza dell'Autorità Giudiziaria: ma migliorerebbe finanche il cuore pulsante del giusto processo, sia in termini organizzativi e sia in un'ottica funzionale. Giacché si eviterebbe che nello stesso organo di autogoverno convivano influenze reciproche, attiguità professionalmente incompatibili e soprattutto commistioni in potenza pericolose per l'effettività di un processo più efficiente e giusto (rispettoso dei diritti delle parti ed in linea con i presupposti, organizzativi e funzionali, del principio di ragionevole durata in Italia).

D'altra parte, l'attuale esistenza di un'unica struttura di autogoverno della Magistratura (a ben riflettere) non è scevra da insidie per l'effettiva separazione delle funzioni nella Magistratura

5/1999, pp. 2997-3001; A. SACCUCCI, *In tema di durata ragionevole dei processi (a margine di una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura)*, in *Rivista di diritto processuale*, n. 1/2000, pp. 210-221; V. GREVI, *Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di "giusto processo" penale (tra "ragionevole durata", diritti dell'imputato e garanzia del contraddittorio)*, in *Politica del Diritto*, n. 3/2000, pp. 423-450; F. BIONDI, *Il ritardo del giudice nel deposito delle sentenze e il principio della ragionevole durata dei processi: un diverso "uso" della sanzione disciplinare?*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 2/2001, pp. 229-231; G. SANTALUCIA, *La tutela giudiziaria "interna" del diritto alla durata ragionevole dei processi: quale ruolo per il giudice ordinario?*, in *Questione Giustizia*, n. 3/2001, pp. 528-539; M. FINOTTO, *Il diritto alla ragionevole durata del processo*, in *La Giustizia Penale*, n. 10/2001, pp. 545-566; A. ZAPPULLA, *"Il comportamento delle parti tra invalidità e ragionevole durata del processo"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 3/2002, pp. 1064-1072; A. M. SOCCI, *Bilanciamento delle garanzie, per un giudice terzo ed imparziale, con la ragionevole durata del processo e le esigenze dell'organizzazione giudiziaria. (La ragionevole durata del processo quale incisivo parametro di costituzionalità per le norme processuali)*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 11/2002, pp. 2034-2036; A. CITTARELLO, *La durata ragionevole del processo: criteri di valutazione della "ragionevolezza" elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed ordinamento italiano*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, n. 1/2003, pp. 145-177; M. FASCIGLIONE, *Verso un allineamento della Suprema Corte alle posizioni della Corte di Strasburgo in tema di ragionevole durata del processo*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 6/2004, pp. 1147-1150; F. R. DINACCI, *Un passo avanti in tema di ragionevole durata del processo*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 3/2005, pp. 2170-2175; C. TAORMINA, *Ragionevole durata e struttura dei processi*, in *La Giustizia Penale*, n. 4/2006, pp. 97-114; A. DIDONE, *Giustizia e organizzazione. Ragionevole durata del processo, ruolo della giurisprudenza, riforma della Legge Pinto*, in *Giustizia Insieme*, n. 1/2009, pp. 71-75; L. DE ANGELIS, *L'abuso del processo tra certezza delle regole e ragionevole durata: considerazioni sparse di un giudice del lavoro*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, n. 4/2012, pp. 331-334; G. SORRENTI, *I criteri adottati dalla Corte di Strasburgo per la valutazione della ragionevole durata del processo*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2013, pp. 1-10; L. P. COMOGLIO, *Durata "ragionevole" e processo "giusto". Rilievi di diritto comparato*, in *Jus*, n. 3/2015, pp. 251-277; G. SPANGHER, *La ragionevole durata presuppone un processo "giusto": incostituzionalità delle Sezioni Unite Iannelli*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 3/2022, pp. 1241-1243.

che ad oggi viene trasversalmente attraversata da logiche omogenee (e da contingenti pressoché unici) nella gestione del personale. Il che vale a partire dal diretto piano delle assunzioni dei Magistrati, sino ad arrivare all'indiretto, ma assai sensibile, versante delle decisioni concernenti i trasferimenti e soprattutto le promozioni.

In proposito sono state messe in luce *«evidenti distorsioni che, specie nell'attribuzione degli incarichi direttivi, hanno, per così dire, inquinato la dinamica interna dell'ordine giudiziario e alimentato i fenomeni di "carrierismo", [perciò,] trasformando il momento della attribuzione dell'incarico di responsabilità direttiva in uno scontro contenzioso»*²², focolaio di una seria, concreta nonché reale pericolosità crescente e di fatto alterante non soltanto l'immagine ma, pure, la complessiva funzionalità della Magistratura.

Non è un caso che in dottrina si sia da tempo argomentato che *«quel che va superato è il "correntismo" corporativo e spartitorio»*²³ che di fatto attraversa tutta la Magistratura, giudicante e requirente. Dal che emergono forti e palpabili rischi di "promiscuità" di carriera, ovvero realistiche commistioni che non è assolutamente fantasioso si riverberino di fatto sul buon andamento della giustizia italiana e per conseguenza sui tempi della ragionevole durata del processo. Basterebbe solo pensare alle ambiguità dei casi in cui in uno stesso procedimento giudiziario si trovassero a confronto incontrandosi Magistrati giudicanti e requirenti affiliati alla stessa corrente corporativa (*rectius* spartitoria)

Eppure, autorevole dottrina giuspubblicistica ci ricorderebbe al riguardo che *«l'esercizio delle funzioni [giurisdizionali] deve invece rimanere insensibile alle questioni organizzative e amministrative dell'ordine della Magistratura»*²⁴.

Tutto ciò merita di essere considerato all'unisono delle forti percezioni (in più contesti) maturate *«dalla necessità di una reazione alle più recenti e inquietanti vicende giudiziarie che avevano coinvolto lo stesso CSM»*²⁵.

*«L'eccedenza di tensione politica all'interno dell'ordine giudiziario risulta all'evidenza, con l'effetto di innescare una pericolosa spirale di riduzione della fiducia sociale della magistratura quale potere di garanzia, comunque necessaria a sostenere una credibilità di fondo nell'attività di quest'ultimo. In quest'ordine di idee, la novella costituzionale intende fornire una risposta ad un'esperienza di autogoverno del potere giudiziario generalmente apprezzata come difficile o negativa anche all'interno dell'ordine giudiziario»*²⁶.

²² G. SERGES, *Un ragionevole punto di partenza per recuperare il ruolo costituzionale del CSM*, in *Politica del Diritto*, n. 4/2021, p. 693.

²³ M. VOLPI, *Una proposta positiva con qualche rilievo critico*, in *Politica del Diritto*, n. 4/2021, p. 708.

²⁴ G. M. FLICK, *Dalla separazione delle carriere al giusto processo*, in *Questione Giustizia*, n. 1-2/2025, p. 67.

²⁵ G. SERGES, *Un ragionevole punto di partenza per recuperare il ruolo costituzionale del CSM*, in *Politica del Diritto*, n. 4/2021, p. 692.

²⁶ V. BALDINI, *Separazione delle carriere dei magistrati e altre novità costituzionali: tra moniti narrativi e pregiudizi culturali*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2025, p. 191.

È calata in quest’ottica che la celebre separazione delle carriere definita all’interno del Disegno di Legge costituzionale n. 1353 può contribuire di pari passo al “buon andamento” della giustizia sotto il profilo oggettivo e al rafforzamento di indipendenza e terzietà del Giudice in termini funzionali, *in unum* al consolidamento concreto delle garanzie di difesa (sul piano delle situazioni giuridiche soggettive) nel contraddittorio celebrato (e da dover celebrarsi ritualmente) nell’ambito dei procedimenti civili e penali.

In particolare, quest’ultima sfera individuale di tutela delle posizioni soggettive in Italia rinviene nella riforma di separazione delle carriere tra i Magistrati un rafforzamento di indipendenza e di imparzialità del Giudice (come persona fisica e come titolare di un organo giurisdizionale). Anche perché gli sforzi di una maggiore definizione costituzionale delle specifiche professionalità di competenza dei Magistrati – insieme a più trasparenti strutture di autogoverno della Magistratura – non possono non concorrere a costituire un fondamentale elemento assicurativo del giusto processo, sia in termini organizzativi, sia sotto un’effettiva articolazione funzionale nella giurisdizione. Ad esempio, la separazione costituzionale delle specifiche professionalità dei Magistrati può fungere in particolare da anticorpo – nell’ordinamento – contro i pericoli empirici di una cattiva applicazione del principio di ragionevole durata del processo, ben capace di trasformarsi in un’ossessionante speditezza processuale preta d’incontrollate deformazioni non lontane dal rischio di vanificare, cioè, l’inviolabile diritto del contraddittorio e della difesa processuale.

Difatti, il termine ragionevole di durata dei procedimenti non può tradursi in un’opposta e illegittima compressione del contraddittorio giudiziale e dei diritti delle parti nel processo. A tal uopo, la funzione terza ed imparziale di un Magistrato giudicante è senza dubbio distinta da quella di “parte pubblica”²⁷ del Magistrato requirente. Tanto è vero che l’attività del giudicante, per intima fisiologia, è portata a una maggiore attenzione per il contraddittorio (che non deve restare assorbito dalla speditezza processuale) rispetto all’interesse requirente.

²⁷ *Ex multis* in dottrina si confrontino particolarmente le incisive osservazioni all’interno degli studi pubblicati da G. CONSO, *P.m. “parte” e g.i. “terzo” nei limiti consentiti da un sistema di accentuata, non completa, accusatorietà*, in *La Giustizia Penale*, n. 10/1978, pp. 455-456; E. DI NICOLA, *La posizione del Pubblico Ministero nel nuovo processo penale*, in *Cassazione Penale*, n. 11/1988, pp. 1993-2001; G. DE ROSA, *Il potere e l’ufficio del pubblico ministero alla luce del nuovo codice di procedura penale. Brevi riflessioni in ordine alle competenze extra penali del p.m.*, in *Giurisprudenza di merito*, n. 4-5/1990, pp. 924-925; N. SAITTA, *Il pubblico ministero nel contenzioso elettorale davanti al giudice ordinario*, in *Giustizia civile*, n. 9/2004, pp. 479-489; G. SANTALUCIA, *Il giudice amministrativo e i poteri del “procuratore capo”: un disorientamento premonitore*, in *Questione Giustizia*, n. 5/2005, pp. 1093-1100; I. SCORDAMAGLIA, *Ruolo e funzione del pubblico ministero nel giusto processo*, in *Rivista penale*, n. 1/2013, pp. 1-9; L. PONIZ, *Il pubblico ministero come parte imparziale: ossimoro o valore?*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2014, pp. 143-160; N. ROSSI, *Per una cultura della discrezionalità del pubblico ministero*, in *Questione Giustizia*, n. 2/2021, pp. 16-31; A. FALCONE, *Indipendenza del pubblico ministero e cooperazione internazionale in materia penale nello scenario giuridico europeo*, in *Eurojus*, n. 3/2021, pp. 59-80; G. CANZIO, *Il pubblico ministero “parte imparziale”?*, in *Questione Giustizia*, n. 1-2/2024, pp. 105-111; E. BRUTI LIBERATI, *L’imparzialità del pubblico ministero*, in *Questione Giustizia*, n. 1-2/2024, pp. 123-128; S. MUSOLINO, *Un ossimoro: il pubblico ministero parte imparziale*, in *Questione Giustizia*, n. 1-2/2024, pp. 152-160.

Epperò, non possiamo escludere che l'esistenza di un'unica struttura di autogoverno della Magistratura possa generare distorsioni sull'effettiva separazione delle diverse funzioni nella Magistratura, col rischio di conseguenti pericoli per le garanzie del giusto processo e per un equilibrato bilanciamento tra il diritto al contraddittorio ed il (riconnesso) principio della ragionevole durata del procedimento. Si allude alla necessità di realizzare un delicatissimo equilibrio nel giusto processo, nel quale per il vero risultano fondamentali le distinte professionalità (e le diverse sensibilità) tra i Magistrati della carriera giudicante e requirente.

Per converso e in termini diametralmente opposti ma connessi ossia nel solco di un'osmosi tra il diritto al contraddittorio e il principio di ragionevole durata del processo risulta essenziale che quest'ultimo valore funga quasi da limite rispetto a tutti i patologici casi in cui le astratte garanzie difensive di fatto si trasformino, distorcendosi, nell'oggetto di abusi dei diritti nel contraddittorio spesso minacciato da ostruzionistici accrescimenti all'infinito delle istanze delle parti che rischiano in concreto di paralizzare la funzione pubblica della giustizia.

In questi termini è comprensibile la riflessione di chi sottolinea che «*anche la ragionevole durata debba rappresentare un limite, non al diritto di difesa in quanto tale, ma all'incontrollata proliferazione delle garanzie in cui potenzialmente esso si realizza*»²⁸.

Pure in quest'ambito giurisdizionale (com'è evidente) risulta assai prezioso l'equilibrio tra le diverse ma sinora concomitanti professionalità ed esperienze dei Magistrati di carriera giudicante e requirente.

D'altronde, una trasparente separazione giuridica delle carriere nella Magistratura è strumentale sia ad evitare che le frettolose speditezze processuali fagocitino il diritto al contraddittorio delle parti, sia per scongiurare ogni ostruzionistica proliferazione incontrollata delle garanzie difensive nei procedimenti giudiziari, laddove il Magistrato requirente svolge un ruolo del tutto peculiare di parte pubblica in sostanza vocata al perseguimento di interessi giuridici non sovrapponibili con quelli della Magistratura giudicante²⁹.

²⁸ P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2017, p. 113.

²⁹ *Ex plurimis* in dottrina appare utile rinviare (senza alcuna pretesa di esaustività nei riferimenti) alle riflessioni di G. C. SANTILLI, *Organizzazione degli uffici giudiziari ed organizzazione del pubblico ministero*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 12/1976, pp. 2091-2109; M. RAMAT, *Controriforma o riforma del pubblico ministero?*, in *Democrazia e Diritto*, n. 3/1981, pp. 99-107; E. DI NICOLA, *La posizione del Pubblico Ministero nel nuovo processo penale*, in *Cassazione Penale*, n. 11/1988, pp. 1993-2001; M. DEVOTO, *Profili costituzionali del potere giudiziario, tra crisi della presidenza del Consiglio superiore della Magistratura e riforma delle istituzioni*, in *Diritto e Società*, n. 2/1994, pp. 345-416; M. D'ORAZI, *Cinque sistemi di separazione delle funzioni e dei ruoli di giudice e pubblico ministero*, in *Critica Penale*, n. 3-4/2001, pp. 5-39; C. DE ROSE, *Problemi della giustizia tra Italia ed Europa*, in *Il Consiglio di Stato*, n. 12/2002, pp. 2031-2045; L. D'AURIA, *Separazione delle carriere tra cultura della giurisdizione e giusto processo*, in *Il Foro ambrosiano*, n. 4/2003, pp. 561-565; G. SPANGHER, *Riforma dell'ordinamento giudiziario e separazione delle carriere*, in *La Giustizia Penale*, n. 6/2003, pp. 161-167; A. MIELE, *Ancora sulla separazione delle carriere*, in *Temi romana*, n. 1-3/2008, pp. 433-435; A. DE GIORGI, *Avvocatura, magistratura e legislatore a confronto*, in *Rassegna Forense*, n. 3/2009, pp. 435-444; S. PIZZUTI, *Il Pubblico Ministero: Magistrato anomalo*, in *L'Amministrazione italiana*, n. 7-8/2011, pp. 949-957; A. LOLLO, *L'indipendenza interna dei Magistrati nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale*,

Sul punto, al di là di ogni prezioso tecnicismo, basterebbe rileggere «*le parole, mai smentite, di Giovanni Falcone: “Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l’obiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’Esecutivo”*»³⁰.

Ebbene, «*la modifica più discussa ed emblematica [sottesa al Disegno di Legge Costituzionale n. 1353 della XIX Legislatura] riguarda [...] innanzitutto l’art. 104 [Cost.], in cui si fissa la composizione dell’ordine giudiziario autonomo e indipendente in due corpi distinti, magistratura giudicante e magistratura requirente scongiurandosi così ogni ipotesi di influenza dell’Esecutivo su quest’ultimo corpo. Sono istituiti, di conseguenza, due Consigli superiori quali organi di autogoverno dei singoli corpi (giudicante e requirente) al posto dell’unico CSM oggi esistente, entrambi posti sempre sotto la presidenza del Capo dello Stato. Inoltre, la novella costituzionale istituisce un nuovo giudice speciale, l’Alta Corte di disciplina, competente in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati (di entrambi i corpi) destinata a sostituire nelle funzioni la vigente sezione disciplinare del CSM*»³¹.

in *Rivista AIC*, n. 4/2012, pp. 1-16; F. PETRELLI, *La terzietà come legittimazione*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2018, pp. 10-13; A. RACANELLI, *L’organizzazione. Gli uffici requirenti*, in *Il Foro italiano*, n. 5/2016, pp. 223-229; G. TARLI BARBIERI, *Stato di diritto e funzione requirente in Italia: un “unicum” europeo?*, in *Questione Giustizia*, n. 2/2021, pp. 38-53; F. PALAZZO, *Sul pubblico ministero: riformare sì, ma con giudizio*, in *Questione Giustizia*, n. 2/2021, pp. 59-65; N. ZANON, *Separare e sorteggiare?*, in *Rivista italiana di diritto e procedure penale*, n. 3/2024, pp. 1161-1168.

³⁰ A. CANGINI, *Le vere parole di Giovanni Falcone sulla separazione delle carriere*, in *Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia*, 31 maggio 2024, agilmente reperibile (e consultabile) sul seguente indirizzo telematico: <https://www.fondazioneinigiainaudi.it/le-vere-parole-di-giovanni-falcone-sulla-separazione-delle-carriere/>. Qui l’Autore riporta in particolare un consistente estratto dell’intervista che Giovanni Falcone rilasciò a Mario Pirani di Repubblica il 3 ottobre 1991.

³¹ V. BALDINI, *Separazione delle carriere dei magistrati e altre novità costituzionali: tra moniti narrativi e pregiudizi culturali*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2025, pp. 192-193. Oltre tutto, appare molto interessante l’argomentazione secondo cui «*l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare quale giudice speciale degli illeciti disciplinari del magistrato adombra, a ben vedere, un rafforzamento delle garanzie specifiche dello stato di diritto. Nessun pregiudizio tale soluzione arreca al diritto di difesa del magistrato né, in generale, all’integrità del diritto al giudice naturale (art. 25 Cost.). Nessun rilievo può accordarsi all’argomento di una possibile lesione del divieto di cui all’art. 102 c. 2 Cost. in tema di nuova costituzione di giudici speciali, oltre quelli ammessi dalla stessa Carta, giacché il ricorso alla legge di rango costituzionale appare in grado di introdurre una deroga legittima a tale divieto, nel rispetto dell’ordine delle fonti legali*» V. BALDINI, *Separazione delle carriere dei magistrati e altre novità costituzionali: tra moniti narrativi e pregiudizi culturali*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2025, pp. 197-198.

Sennonché, contrariamente a qualche opinione contrastante, a noi sembra non solo “inalterato” ma (molto più) rinvigorito, «nella formula costituzionale, il principio di indipendenza del giudice e dell'intero ordine della Magistratura»³² in Italia. A tutto tondo peraltro «la lettura del ddl costituzionale fuga [in sostanza] anche il timore di volersi favorire un'ingerenza pervasiva dell'Esecutivo sul lavoro delle Procure, nella forma di una sottomissione di tale Ufficio a poteri d'influenza e controllo del Ministro di Giustizia»³³.

Brillante ed incisiva appare la chiosa sul tema di Vincenzo Baldini che con preziose argomentazioni ha ricordato a tutti «come sia unicamente il principio di indipendenza dell'organo giudicante, con il corollario delle ulteriori garanzie costituzionali (v. supra) a fornire una garanzia di effettiva operatività dello Stato di diritto»³⁴.

Tutto ciò a tacere dei non irrilevanti effetti processuali che la riforma potrà produrre sul piano di squisita Giustizia costituzionale.

3. Il Disegno di Legge Costituzionale A.S. n. 1353 della XIX Legislatura produce dei riflessi per la giurisprudenza della Consulta?

Con tutt'onestà è difficile argomentare che la composizione organica della Corte costituzionale rimarrà impermeabile ed indifferente rispetto agli effetti coltivati dalla riforma di separazione delle carriere nella Magistratura Ordinaria.

Altrettanto difficile ci sembra sostenere che le interpretazioni della Consulta in materia di giustizia siano immuni dai condizionamenti derivanti (proprio) dal diverso assetto degli organi della Magistratura nella Repubblica.

Al riguardo esistono *in nuce* due ordini di ragioni oggettive e soggettive che andrebbero considerate, con attenzione.

Oggettivamente, all'interno dell'ordinamento giurisdizionale il regime costituzionalistico di separazione delle carriere in Magistratura è foriero dell'inesco di logiche dualistiche, istituzionalmente animanti un reciproco riconoscimento formale, con una netta demarcazione identitaria ed un vicendevole controllo strutturale e processuale tra i due disgiunti corpi dei Magistrati di carriera giudicante e requirente. Si allude alla probabile genesi di virtuose dinamiche competitive tra i distinti ruoli giudicanti e requirenti che non è escluso finirebbero per definire e consolidare competenze ed esperienze nuove in particolare per l'operato e per i canoni ermeneutici dei membri della Magistratura designati come Giudici di Palazzo della Consulta.

³² V. BALDINI, *Separazione delle carriere dei magistrati e altre novità costituzionali: tra moniti narrativi e pregiudizi culturali*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2025, p. 198.

³³ IBIDEM.

³⁴ V. BALDINI, *Separazione delle carriere dei magistrati e altre novità costituzionali: tra moniti narrativi e pregiudizi culturali*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2025, p. 198.

Infatti, in termini soggettivi, ci sembra ragionevole immaginare che la formazione dei membri della Corte costituzionale di provenienza dalla Suprema Magistratura Ordinaria riceverà una prevedibile e legittima suddivisione, “distributiva”, tra il personale della Magistratura di carriera giudicante ed il personale della Magistratura requirente, ai sensi di una attenta lettura interpretativa dell’articolo 2 contemplato dalla Legge 11 marzo 1953, n. 87.

In questi termini è prevedibile che la separazione costituzionale tra i due distinti corpi della Magistratura Ordinaria possa tradursi anche in una obbligatoria concomitanza del corpo giudicante e di quello requirente nell’ambito della futura composizione dei Giudici di Palazzo della Consulta che così risulterebbe rinvigorita da una nuova linfa sia sotto il profilo istituzionale della necessaria compresenza di Magistrati giudicanti e requirenti, sia sul piano prettamente professionale dei membri della Consulta ovvero dal punto di vista delle peculiari professionalità ineluttabilmente rinvenibili tra i Giudici della Corte costituzionale. Il che nutrirebbe l’effetto di implicare una potenziale proiezione del “dualismo” separatorio consacrato a livello costituzionale tra le carriere della Magistratura Ordinaria all’interno del tessuto organico della Consulta, con conseguenze probabili per i contenuti di ogni pertinente decisione, futura, in materia di giustizia.

Nella sede del giudizio di legittimità delle Leggi, infatti, il reciproco controllo strutturale e processuale attivabile dalla riforma tra gli organi della Magistratura giudicante e requirente potrebbe generare delle conseguenze apprezzabili sulla fisionomia della giurisprudenza della Corte costituzionale, soprattutto nell’ottica di una più intensa vigilanza ed una migliore interpretazione vivente dei canoni costituzionali del giusto processo in Italia.

Se così accadesse invero i Giudici di Palazzo della Consulta a propria volta forti degli ultimi orientamenti giurisprudenziali maturati nei rapporti con le Corti sovranazionali potrebbero ritagliare spazi sempre maggiori tra le pieghe del sindacato di costituzionalità sulle disposizioni legali in materia di ragionevole durata del processo. La qual cosa sarebbe del tutto possibile attraverso il ricorso ad un’interpretazione estensiva dell’articolo 111 della Costituzione, *ratione materiae* capace di assorbire senza difficoltà la portata del primo comma *ex articolo* 117 della Carta, laddove il rinvio alla fisiologica osservanza della fonte costituzionale sviluppa (com’è ben noto) i connotati di un parametro interposto per il legislatore “competente”³⁵ sulla giustizia nel punto dei vincoli «derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

³⁵ Sul punto *ex plurimis* in dottrina si leggano le preziose analisi di A. RUGGERI, *La legge tra modello costituzionale, esperienze e prospettive*, in *Rivista Giuridica della Scuola*, n. 6/2002, pp. 865-900; A. D’ATENA, *Materie legislative e tipologia delle competenze*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2003, pp. 15-23; A. MORRONE, *La Corte costituzionale riscrive il Titolo V*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2003, pp. 818-820; M. LUCIANI, *L’autonomia legislativa*, in *Le Regioni*, n. 2-3/2004, pp. 355-380; L. VANDELLI, *Una produzione legislativa inferiore alle potenzialità tecniche e teoriche*, in *Parlamenti Regionali*, n. 12/2004, pp. 114-117; E. BUOSO, *Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti*, in *Le Regioni*, n. 1/2008, pp. 61-90; A. D’ATENA, *Il riparto delle competenze legislative: una complessità da governare*, in *Scritti in onore di Michele Scudiero*, Vol. II, Napoli, Jovene, 2008, pp. 777-790; R. BIN, *Primo comandamento: non occuparsi delle competenze ma delle politiche*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 2/2009, pp. 203-211; M. CARRER, *Il legislatore competente. Statica e dinamica della potestà legislativa nel modello regionale*

Non a caso l'attenta dottrina ha da tempo sottolineato che «una legge che si ponga in contrasto con la disposizione convenzionale dovrebbe considerarsi illegittima per contrasto con l'art. 117 Cost., come specificato dalle cd. sentenze “gemelle” (n. 348 e 349 del 2007). Tuttavia, questa prospettiva appare di fatto destinata a rimanere inoperante, in quanto ogni violazione dell'impegno alla “ragionevole durata” viene assorbita dalla violazione del corrispondente principio contenuto nella Costituzione»³⁶ all'articolo 111 (secondo comma).

Se, in questa dimensione prospettica, la Consulta iniziasse davvero ad ampliare le maglie del proprio sindacato di costituzionalità sul tessuto legislativo “plasmante” il settore della giustizia, allora, effetti migliori originerebbero nell'ordinamento della Repubblica italiana in relazione agli esiti dei controlli esercitati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che giudica fra l'altro l'osservanza del principio convenzionale di ragionevole durata nelle peculiari e contingenti fattispecie dei processi sottoposti (di volta in volta) al suo esame (così come è appunto previsto dall'articolo 6 della CEDU).

Al riguardo è stato infatti osservato da un'attenta dottrina che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo «è, per l'appunto, giudice del singolo processo e non delle Leggi»³⁷, diversamente dal principale ruolo della nostra Corte costituzionale.

Senonché, ragionando in termini potenziali, non sarebbe peregrino se immaginassimo che la portata della riforma sulla giustizia finisca per sottendere tra i propri effetti giuridici non solo e semplicemente un sostanziale rafforzamento della terzietà, dell'indipendenza e dell'imparzialità del Giudice ma anche un'estensione professionalizzata del sindacato della Corte costituzionale sulle disposizioni legislative compromettenti il buon andamento giudiziario e per conseguenza la ragionevole durata dei processi su cui, con frequenza preoccupante, l'Italia è stata raggiunta da condanne inflitte proprio dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo³⁸.

italiano, Milano, Giuffrè, 2012; R. BIFULCO - A. CELOTTO (a cura di), *Le materie dell'art. 117 della Costituzione nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001. Analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze fra Stato e Regioni 2001-2014*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015. Sia altresì consentito un rinvio ad A. MITROTTI, *L'interesse nazionale nell'ordinamento italiano. Itinerari della genesi ed evoluzione di un'araba fenice*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.

³⁶ P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2017, p. 116.

³⁷ P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2017, p. 117.

³⁸ È purtroppo «arcinoto come l'Italia abbia ricevuto numerose condanne da parte della Corte Edu per la ripetuta lesione dell'art. 6 della Cedu (nella sua duplice dimensione del diritto ad una ragionevole durata del processo e dell'accesso ad un tribunale), non mancando la stessa Corte di sottolineare come tale cumulo di violazioni avrebbe potuto addirittura costituire una pratica incompatibile con la Convenzione. Ciò segnalando che il procedimento interno previsto dalla l. 24 marzo 2001, n. 89 per l'ottenimento di un equo indennizzo da parte delle vittime di una tale violazione non potesse essere considerato un rimedio sufficiente, potendo, anzi, a sua volta, essere motivo di un'ulteriore “intasamento” delle Corti di Appello presso le quali detto giudizio deve essere incardinato» F. BAILO, *L'irragionevole durata del processo e gli strumenti per porvi rimedio: dall'implementazione del capitale umano alla digitalizzazione della giustizia*, in *Federalismi.it*, n. 27/2024, p. 3. A tal uopo si confrontino, già, le riflessioni risalenti del brillante contributo di S. CHIARLONI, *Riforma*

Si ragiona intorno ad un possibile esito verosimile nell'odierno assetto ordinamentale della Repubblica italiana, specie sul terreno dei rapporti tra diritto interno ed internazionale nonché nel solco del recente dialogo processuale tra la Corte costituzionale italiana e le Corti sovranazionali. Qui sarebbe sufficiente – per esempio – ricordare i contenuti (originali) della nota sentenza della Consulta n. 181 del 2024³⁹.

Insomma, non ci sembrerebbe fantasioso supporre che il Disegno di Legge Costituzionale n. 1353 arrivi fino ad un punto tale di allargare le maglie del sindacato di costituzionalità sulla legislazione del giusto processo in Italia e conseguentemente sui diversi istituti incidenti sul termine di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari (con prospettive benefiche sul lungo e medio periodo). In fondo, sinora è proprio l'orientamento della stessa giurisprudenza costituzionale ad aver evidenziato (ed argomentato) che «*la ragionevole durata è un connotato identitario della giustizia del processo*»⁴⁰ in Italia.

Di talché, com'è intuibile, se l'effetto del Disegno di Legge Costituzionale n. 1353 riuscisse a spingere nei termini suindicati allora si riuscirebbe a costituire nell'ordinamento repubblicano la via per creare le spie di salvaguardia per l'esistenza dei presupposti utili ad evitare allo Stato imbarazzanti condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, particolarmente in materia di ragionevole durata dei processi.

Anche perché il principio della ragionevole durata (per espressa statuizione dei Giudici della Consulta) costituisce un carattere identitario nella giustizia del processo italiano. E come tale il punto meriterà, senza dubbio, una maggiore attenzione nella giurisprudenza futura, soprattutto qualora dovesse entrare in vigore la revisione della Carta fondamentale conseguente al Disegno di Legge Costituzionale n. 1353. D'altronde, ci sembra plausibile pensare che con la previsione di rango superprimario della separazione delle carriere in Magistratura Ordinaria e il conseguente rafforzamento di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Giudiziaria nell'ordinamento sarà pressoché fisiologica la genesi istituzionale di un sano e reciproco controllo strutturale tra i due corpi dei Magistrati giudicanti e requirenti. Con riflessi diretti per la fisionomia del giusto processo ordinario e potenziali conseguenze virtuose per la composizione e per i contenuti della giurisprudenza, futura, della Corte costituzionale che, a sua volta, beneficerà di una necessaria

dell'ordinamento giudiziario, efficienza nell'amministrazione della giustizia, indipendenza della magistratura, in *Diritto Pubblico*, n. 2/2003, pp. 353-384 (in specie pag. 357).

³⁹ Per interessanti osservazioni in dottrina si leggano gli autorevoli contributi di A. RUGGERI, *La doppia pregiudizialità torna ancora una volta alla Consulta, in attesa di successive messe a punto (a prima lettura di Corte cost. n. 181 del 2024)*, in *Consulta Online*, n. 3/2024, pp. 1346-1351; G. P. DOLSO, *La Corte costituzionale torna ancora sui rapporti tra diritto interno e diritto dell'Unione Europea (a margine della sent. n. 181 del 2024)*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 4/2024, pp. 1-6; F. FERRARO, *La Consulta si affida al "tono costituzionale" per estendere il suo controllo (anche) sulle norme dell'Unione provviste di effetto diretto*, in *Euro Jus*, n. 4/2024, pp. 160-173; N. ZANON, *Il ruolo della Corte costituzionale nella difesa del principio di uguaglianza e degli obblighi europei ex art. 117, primo comma, Cost.*, in *Federalismi.it*, n. 30/2024, pp. iv-vii.

⁴⁰ C. cost., sent. 24 marzo 2022, n. 74, par. 5.1 del Considerato in Diritto.

compresenza di distinte professionalità ed indipendenti competenze della Magistratura giudicante e requirente all'interno del tessuto organico dei Giudici di Palazzo della Consulta. Ciò incarnerebbe il presupposto giurisdizionale per una più intensa vigilanza (*in unum* ad una migliore applicazione funzionale) dei canoni costituzionali del giusto processo in Italia.

Attraverso le differenze di disciplina costituzionalistica tra funzioni e governo della Magistratura (infatti) verrebbe celebrata in Italia una giustizia più limpida, trasparente e “depurata” dal torbido inquinamento «*corporativo e spartitorio*»⁴¹ del passato, per giunta, alla radice estirpabile (con oggettività) dal criterio del sorteggio⁴² previsto per i membri degli organi introdotti dal Disegno di Legge Costituzionale n. 1353.

Con questa riforma l'ordinamento repubblicano ci sembra proiettato a cimentarsi nello sforzo di gettare le basi per una giustizia più trasparente e conforme al principio del giusto processo ed ai suoi “derivanti” corollari tra cui il necessario rispetto della ragionevole durata dei procedimenti giudiziari.

È sufficiente immaginare che se il Disegno di Legge Costituzionale n. 1353 entrasse in vigore, in futuro, si assisterebbe davvero a processi caratterizzati da effettive e diverse professionalità della Magistratura, *ratione materiae*, sezionata in due peculiari “ruoli” specialistici dell'Autorità

⁴¹ M. VOLPI, *Una proposta positiva con qualche rilievo critico*, in *Politica del Diritto*, n. 4/2021, p. 708.

⁴² Come dichiarato da Sabino Cassese «*il sorteggio conferisce a qualunque magistrato eguali chances di fare parte del CSM. In questo modo l'organo diventa di nuovo un organo di ponderazione, esame e valutazione della carriera dei magistrati*» G. M. JACOBazzi, *Intervista a Cassese: «Il sorteggio al Csm è la soluzione giusta»*, in *Il Dubbio*, 10 giugno 2024, consultabile sul seguente indirizzo telematico: <https://www.ildubbio.news/interviste/intervista-a-cassese-il-sorteggio-al-csm-e-la-soluzione-giusta-xf0ey6pl>.

Sul criterio del sorteggio appare - altresì - interessante rinviare alle riflessioni sviluppate nei contributi di N. ASSINI, *Consiglio superiore della Magistratura, sorteggio e rotazione*, in *Diritto e Società*, n. 2/1985, pp. 369-378; M. OLIVETTI, *Il c.d. Tribunale dei Ministri all'esame del CSM: osservazioni in margine ad alcune “risposte a quesiti”*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 2/1993, pp. 1504-1539; G. FERRI, *Giustizia e ordinamento. Problemi e prospettive di riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura*, in *Giustizia Insieme*, n. 2-3/2009, pp. 43-48; S. MAZZAMUTO, *Per una riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura e della Sezione disciplinare*, in *Giustizia Insieme*, n. 1-2/2011, pp. 107-125; F. LIMA, *CSM: sorteggio vs casta*, in *MicroMega*, n. 7/2014, pp. 139-147; G. SCARSELLI, *Il Consiglio Superiore della Magistratura*, in *Il Foro italiano*, n. 5/2016, pp. 165-170; G. SCARSELLI, *La riforma del CSM*, in G. FERRI - A. TEDOLDI (a cura di), *L'ordinamento giudiziario a dieci anni dalla legge n. 150 del 2005*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pp. 195-202; P. COSTA, *La democrazia e la sorte. Appunti giuridici intorno a un dibattito in corso*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2019, pp. 199-219; M. MANDATO, *Il sorteggio come metodo di decisione. Principi e fattispecie*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 3/2019, pp. 1-26; L. VIOLANTE, *Un'idea di sorteggio per il CSM: è in gioco la libertà*, in *Il Foglio*, 1° giugno 2019, reperibile nonché consultabile online sul seguente indirizzo telematico: <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Violante-Unidea-di-sorteggio-per-il-CSM.pdf>; G. FERRI, *Il Consiglio Superiore della Magistratura italiano tra diritto e prassi*, in *DPCE online*, n. 4/2020, pp. 4869-4882; G. D'AMICO, *I difetti dell'attuale sistema elettorale: una prospettiva per il futuro che non metta a rischio l'autonomia della magistratura*, in B. BERNABEI - P. FILIPPI (a cura di) *Migliorare il CSM nella cornice costituzionale*, Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2020, pp. 88-105; A. RACANELLI, *Riflessioni sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura*, in *Il diritto vivente*, n. 2/2021, pp. 1-10; G. FERRI, *Crisi del Consiglio Superiore della Magistratura e prospettive di cambiamento della composizione e del sistema elettorale*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, n. 2/2021, pp. 1-22; F. LUPAIA, *Il sorteggio dei membri del C.S.M.: un'ottima soluzione*, in *Persona & Danno*, 21 settembre 2024, reperibile nonché consultabile online sul seguente indirizzo telematico: <https://www.personaedanno.it/articolo/il-sorteggio-dei-membri-del-csm-unottima-soluzione-francesco-lupia>; V. BALDINI, *Separazione delle carriere dei magistrati e altre novità costituzionali: tra moniti narrativi e pregiudizi culturali*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2025, pp. 189-201.

Giudiziaria non più soggetta alle promiscuità disfunzionali di opachi condizionamenti interni ad uno stesso organo di autogoverno.

All'opposto di quanto accadde oggi per il vero le varie differenze di funzioni della Magistratura sarebbero rafforzate dalla consacrazione costituzionale di un implicito dualismo competitivo e di un reciproco controllo strutturale (oltre che processuale) tra gli organi giudicanti e requirenti, tra di loro, spronati a valorizzare ogni nuova garanzia e istituto di peculiare riconoscimento dei ruoli previsti dal Disegno di Legge Costituzionale n. 1353 che, a tal uopo, funge da disciplina di schermatura normativa contro le minacce provenienti dall'interno di un unico ordine della Magistratura che (anche con la riforma) resta sempre «*autonomo e indipendente da ogni altro potere*»⁴³ nella Repubblica italiana.

Il che sottende chiaramente l'enorme capacità di produrre effetti positivi non solo in seno all'ordine dei Magistrati (più garantiti nei pertinenti ruoli, sul piano delle funzioni e del proprio autonomo governo) ma anche apprezzabili miglioramenti nel punto di esercizio dei poteri della Magistratura verso l'esterno.

Infatti, i fruitori della giustizia beneficerebbero così delle conseguenze di una più appropriata disciplina costituzionale degli organi della Magistratura Ordinaria e di una loro più fitta organizzazione specifica, senza dubbio utile sul piano dei principi idonei a poter tradurre imparzialmente nel Paese i reali termini del giusto processo.

Quest'ultimo non sarebbe davvero giusto se mancassero nell'ordinamento le possibilità di ricorso alle chiavi organizzative e processuali per aprire con scorrevolezza ed oggettiva trasparenza le porte verso una migliore traduzione empirica dell'imparzialità e della terzietà dei Magistrati in causa da cui dipende ogni realistica declinazione pratica del principio di ragionevole durata della giustizia in Italia.

Non ci si dimentichi mai che proprio sul piano pratico e della tenuta concreta dei “diritti processuali” è, in ultima istanza, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a condannare frequentemente l'Italia per le patologie empiriche di ogni singolo processo; non è un caso che si

⁴³ Infatti, ad onta del Disegno di Legge Costituzionale n. 1353 della XIX Legislatura del Parlamento il testo risultante dall'articolo 104 della Carta repubblicana disporrebbe per l'esattezza che «*La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica*».

identifichi la Corte EDU alla stregua di «*giudice del singolo processo e non delle Leggi*»⁴⁴. Difatti, come evidenziato dalla dottrina, «*la Corte europea controlla il rispetto del principio fissato dalla Convenzione direttamente nei singoli processi sottoposti al suo esame, indipendentemente dalla circostanza che la violazione denunciata dipenda da inadeguatezze delle Leggi, da deficit strutturali o dalle concrete modalità di svolgimento del processo; con l'ovvia conseguenza che, quando il ritardo non dipenda dalla negligenza del singolo Magistrato, toccherà allo Stato apprestare i rimedi e le strutture necessarie per non incorrere in nuove condanne*»⁴⁵.

Parimenti ci si ricordi sempre degli intimi legami logici e giuridici tra la necessità di una Magistratura terza ed imparziale e le basi teoriche del giusto processo segnato da una “ragionevole” durata che non si identifica solo e semplicemente con la brevità e la speditezza processuale, ma che rinvia finanche alla plausibilità ed alla giustificabilità delle interpretazioni e delle specifiche condotte applicative dei “singoli” Magistrati chiamati in causa (che chiaramente risultano condizionati dalle effettive garanzie di terzietà ed imparzialità previste nella Magistratura italiana).

Ebbene, a noi sembra che i punti di contatto nevralgico tra le difficoltà pratiche sinora emerse in diversi contenziosi in Italia e le soluzioni teoriche alla base dell'asse realizzativo del giusto processo e della sua ragionevole durata possano trovare gravide convergenze e fervidi riscontri di composizione sistematica proprio all'interno di una riforma “ad ampio respiro” come è quella del Disegno di Legge Costituzionale A.S. n. 1353 della XIX Legislatura del Parlamento (sotto la rubrica di «*Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*»).

Perché l'impressione è che questa riforma in termini sostanziali realizzerebbe delle maggiori garanzie d'imparzialità e di indipendenza nella Magistratura Ordinaria e per l'effetto innescherebbe sotto i profili di carattere strutturale e processuale un sano ed un reciproco controllo tra i due corpi dei Magistrati giudicanti e requirenti, chiamati a valorizzare al meglio i pertinenti ruoli, con riflessi diretti sul giusto processo, vivente, e con delle potenziali conseguenze virtuose tanto per la composizione professionale quanto per l'arsenale argomentativo alla base della futura giurisprudenza della Corte costituzionale sui profili della giustizia.

Il Giudice delle Leggi sarebbe messo così in condizioni migliori nell'ordinamento per esprimere efficaci orientamenti utili ad evitare allo Stato italiano frequenti ed imbarazzanti condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare nel vulnerabile settore

⁴⁴ P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2017, p. 117.

⁴⁵ P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2017, pp. 116-117.

dell'impianto legislativo sul rispetto del principio di ragionevole durata dei processi all'interno del «sistema»⁴⁶ giuridico della Repubblica in Italia.

Se tutto questo si realizzasse, peraltro, si verrebbe ad un approdo strumentale a sgonfiare non poche problematiche dischiuse nell'applicazione della celeberrima Legge Pinto, finora oggetto di diverse modifiche e di rimarchevoli dibattiti ed interventi giuridici⁴⁷ e politici.

⁴⁶ Sull'imprescindibile "armonia" tra i diversi elementi di un sistema giuridico (senza cui un ordinamento finirebbe per svuotarsi di senso) appare significativo rimandare *ex multis* in dottrina (e senza alcuna pretesa di completezza nel riferimento) agli studi di G. AZZARITI, *Codificazione e sistema giuridico*, in *Politica del Diritto*, n. 4/1982, pp. 537-570; L. LOMBARDI VALLAURI, *Verso un sistema esperto giuridico integrale*, in *Jus*, n. 2/1995, pp. 207-225; R. SACCO, *Perché l'armato ubbidisca all'inerte? (Saggio sulla legittimazione del diritto e del potere)*, in *Rivista di Diritto civile*, n. 1/1997, pp. 1-18; S. CASSESE, *L'esplosione del diritto. Il sistema giuridico italiano dal 1975 al 2000*, in *Sociologia del Diritto*, n. 1/2001, pp. 55-65; R. DAVID - C. JAUFFRET-SPINOSI, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Quinta Edizione Italiana a cura di Rodolfo Sacco, Padova, Cedam, 2004; G. B. RATTI, *Sistema giuridico e sistemazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2008; V. MEMOLI, *Cittadini e sistema giuridico: la fiducia nella Magistratura*, in *Democrazia e Diritto*, n. 3-4/2011, pp. 97-114; L. M. CRUZ, *La dinamicità del sistema giuridico: l'attività dell'interprete, tra la norma e il caso*, in *RIFD. Rivista internazionale di filosofia del diritto*, n. 2/2015, pp. 283-303; M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Milano, Giuffrè, 2023.

⁴⁷ «In linea con i principi sanciti dal giudice di Strasburgo, la Corte costituzionale nazionale ha perciò dichiarato in diverse parti l'illegittimità costituzionale della l. n. 89 del 2001, sì da eliminare i profili che più si ponevano in contrasto con la legalità (costituzionale e) convenzionale del canone del giusto processo» F. BAILO, *L'irragionevole durata del processo e gli strumenti per porvi rimedio: dall'implementazione del capitale umano alla digitalizzazione della giustizia*, in *Federalismi.it*, n. 27/2024, p. 3.